



COMUNE DI LAVIS

PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

Deliberazione Consiglio Com.le N. 30

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI PER L'ANNO 2020.

L'anno 2020 addì **30** del mese di **LUGLIO** alle ore **19.00** in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. di data 17.03.2020, a seguito di regolare convocazione, si è riunito, in seduta di Prima convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**.

All'appello risultano i Signori:

| Cognome e Nome | Presente | Cognome e Nome | Presente |
|-----------------------|----------|--------------------|----------|
| Brugnara arch. Andrea | SI | Marcon Enzo | SI |
| Caracristi Isabella | AG | Moser Simone | AG |
| Castellan Franco | SI | Paolazzi Luca | SI |
| Ceccato Monica | SI | Pasolli Caterina | SI |
| Donati Daniele | SI | Perli Marco | AG |
| Dorigatti Ivo | SI | Piffer Gianni | SI |
| Fabbro Andrea | SI | Piffer Roberto | SI |
| Facheris Paolo | SI | Ugolini Alessandro | SI |
| Giongo Cristian | AG | Zanetti Andrea | AG |

Partecipa il Segretario comunale anch'esso in collegamento video ai sensi dell'art. 73 del D.L. di data 17.03.2020 Carlini dott. Mariano

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Facheris Paolo nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione di pubblicazione
(Art. 54 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm.)

Certifico lo sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno

04/08/2020

all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi.

Addì, **04/08/2020**

IL SEGRETARIO GENERALE
Carlini dott. Mariano

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI PER L'ANNO 2020.

PREMESSO CHE:

Il finanziamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nel Comune di Lavis è svolto seguendo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 27/12/2013, che consente ai comuni, che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI. Con successive deliberazioni consiliari di approvazione del regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati il comune di Lavis ha scelto di applicare sul proprio territorio comunale la cosiddetta tariffa puntuale.

La tariffa adottata si richiama espressamente e strutturalmente al modello provinciale, che trova il proprio fondamento originario nell'art. 8 (Modello tariffario relativo al ciclo dei rifiuti) della L.P. 14.04.1998 n. 5 e s.m. (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti). In particolare, il citato art. 8 disponeva quanto segue:

1. Nel territorio della provincia si applica, per la determinazione del corrispettivo dovuto dagli utenti in relazione ai servizi collegati al ciclo dei rifiuti, una tariffa di natura non tributaria adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 667, della legge 27 dicembre 2013 n. 147;
2. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, approva il modello tariffario previsto dal comma 1, adottato dai comuni che non scelgono di applicare la tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall'articolo 1, commi da 639 a 731, della legge n. 147 del 2013, o dagli eventuali altri enti titolari della funzione di gestione del ciclo dei rifiuti.

Il modello tariffario è stato approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2972 del 30.12.2005, da ultimo modificata con deliberazione n. 2249 del 15.12.2014.

L'art. 15, comma 2 della L.P. 28.12.2016 n. 20 dispone che il modello tariffario previsto dall'articolo 8 della legge provinciale n. 5 del 1998, come sostituito dal comma 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020. Fino a questa data si applica la disciplina provinciale adottata in base all'articolo 8 della legge provinciale n. 5 del 1998, nel testo previgente. In caso di mancata approvazione del modello tariffario provinciale entro il 31 dicembre 2019, trova applicazione sul territorio provinciale la disciplina statale vigente in materia di tariffa relativa alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Il nuovo modello tariffario di cui al comma 2 dell'articolo 8 della Legge provinciale n. 5 del 1998 non è stato approvato essendo stata definita la competenza per tale materia in capo all'autorità regolatrice del mercato nazionale e, pertanto, i provvedimenti in materia tariffaria relativi all'anno 2020 e seguenti devono essere adottati sulla base delle disposizioni normative nazionali, come disposto dall'ultimo inciso, come sopra richiamato dell'art. 15, comma 2 della L.P. 28.12.2016 n. 20.

Le disposizioni normative nazionali sopra indicate sono costituite:

- dalla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (in sigla A.R.E.R.A.) di "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" nonché dalla deliberazione 31 ottobre n. 444/2019/R/RIF della medesima Autorità recante "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati". La Legge 27 dicembre 2017 n. 205 ha infatti attribuito a tale Autorità specifiche competenze in materia di rifiuti urbani a partire dal 2018;
- dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 recante "criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati." Tale Decreto è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 667 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) con la quale è istituita la tassa sui rifiuti - TA.RI. (art. 1 comma 639) nonché la tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TA.RI. (art. 1 comma 668);

Tali disposizioni normative nazionali vanno ad affiancarsi ad altre disposizioni normative attualmente applicate e che continueranno ad applicarsi, costituite:

- dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147, sopra indicata;
- dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

Con la deliberazione 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti. Il MTR ha disposto l'applicazione di un limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie, allo scopo di contemperare l'introduzione di un primo segnale di contenimento e di razionalizzazione dei costi, con opportuni incentivi al miglioramento della qualità del servizio offerto e, conseguentemente, con l'esigenza di consentire il finanziamento di iniziative di potenziamento infrastrutturale o di rafforzamento gestionale.

All'articolo 6 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che:

- sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente;
- il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;
- la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico

finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;

Al fine di dare piena applicazione alle disposizioni introdotte con le citate deliberazioni dell'autorità, con deliberazione n. 25 di data 09 luglio 2020, immediatamente eseguibile, il consiglio comunale ha approvato un nuovo regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in particolare qui si richiamano le seguenti disposizioni:

- art 5, commi 2 e 3 - Istituzione della tariffa: *L'applicazione e la riscossione della tariffa, che dovrà garantire la copertura integrale del costo del servizio, sono effettuate dal Soggetto Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. La tariffa è determinata annualmente in base ad un piano finanziario redatto in conformità alle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed al D.P.R. 158/1999 in quanto applicabile.*
- Art. 28 – Norma transitoria: *Per l'anno 2020, in sede di prima applicazione della nuova normativa, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, il PEF viene predisposto dal soggetto gestore adottando per la scelta dei parametri discrezionali, quei valori che permettono di ridurre il più possibile la tariffa praticata agli utenti. Il PEF comunale 2020 viene adottato per quanto di competenza dal Consiglio comunale accertando il rispetto dei criteri sopra indicati, con contestuale approvazione delle relative tariffe.*

Con deliberazione giunta n. 171 di data 02/07/2020, il comune di Lavis ha quindi accolto la delega dei comuni soci, ad esclusione di Sover, per svolgere, tramite il proprio revisore dei conti, la funzione di validazione del Piano Economico Finanziario di ASIA da cui deriverà il PEF del Comune di Lavis ai fini della tariffa corrispettiva per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativa all'anno 2020.

La determina di validazione del PEF 2020 è stata sottoscritta in data 20.07.2020 dal revisore dei conti del Comune di Lavis, dott. Dusini Vittorio, e trasmessa a tutti i soci ASIA da parte del Comune di Lavis con nota prot. 14372 di stessa data.

Il piano economico finanziario - PEF 2020 – composto da relazione di accompagnamento e determina di validazione con allegata dichiarazione di veridicità, evidenziano un costo complessivo del servizio pari ad € 1.235.479,00 con un aumento del 1,32% rispetto al 2019, ripartiti tra € 760.288,00 di costi fissi (€ 378.623,30 per utenze domestiche ed € 381.664,46 per utenze speciali) ed € 475.191,00 di costi variabili (€ 236.268,46 per utenze domestiche ed € 238.545,92 per utenze speciali).

I costi variabili sono rimasti stabili rispetto al 2019 mentre i costi fissi sono aumentati del 2,17% passando da € 744.134,44 ad € 760.288,00.

A fronte di una previsione di aumento dei conferimenti per le utenze private (+22,5%) e pur in presenza di una previsione di riduzione di conferimenti delle utenze speciali (0,9%) il costo a litro è rimasto invariato rispetto al 2019 pari ad € 0,1.

La percentuale di raccolta differenziata è stata calcolata per l'anno 2019 nel 84,64%, in aumento rispetto al 2018 quando era pari al 84,25%.

Il quadro con riferimento al quale l'Autorità ha impostato i propri provvedimenti regolatori ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID-19, dichiarata

dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo).

Con il D.P.C.M. 22 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere ulteriormente il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo D.P.C.M., tra le quali, peraltro, figurano le "Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali" (codice ATECO 38) e le "Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti" (codice ATECO 39).

L'elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse all'obbligo di sospensione è stato progressivamente ampliato con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 e del 26 aprile 2020, i quali hanno comunque disposto che si continuino ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

Il percorso di superamento graduale delle citate misure limitative è proseguito con l'adozione del decreto-legge 33/20 (stabilendo, a decorrere dal 18 maggio 2020, un allentamento delle restrizioni sia relative agli spostamenti, sia alle attività economiche, produttive e sociali), cui è stata poi data attuazione con il D.P.C.M. 17 maggio 2020 e, successivamente, con il D.P.C.M. 11 giugno 2020.

Nell'ambito delle misure per il rilancio dell'economia adottate con il DL 34/20, è stato uniformato il termine per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI al termine del 31 luglio 2020 fissato per l'approvazione del bilancio di previsione (ulteriormente prorogato al 30 settembre con la legge di conversione).

Con deliberazione 158/2020/R/RIF, in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Autorità ha previsto l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19: in particolare ha previsto l'introduzione, nell'ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati, di alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche, al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili, e di specifiche forme di tutela per quelle domestiche economicamente disagiate, in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti.

Con successiva deliberazione 238/2020/R/RIF l'autorità ha ritenuto necessario, confermando l'impostazione della regolazione quale strumento efficace per garantire la continuità dei servizi essenziali, introdurre alcuni elementi di flessibilità nel MTR, per consentire agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF e di prevedere modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento.

Al fine di perseguire tale obiettivo l'ente ha la facoltà di:

- a. rimodulare le tariffe, in modo da ripartire i costi delle utenze non domestiche interessate dal periodo di sospensione dell'attività su tutti gli utenti del servizio per l'anno in corso;
- b. in assenza di risorse pubbliche disponibili, individuare, nell'ambito delle entrate tariffarie, una componente di rinvio a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, valorizzata nella misura della quota dei costi corrispondente alle mancate entrate tariffarie 2020 conseguenti all'introduzione dei fattori correttivi per le utenze non domestiche, prevedendo contestualmente la facoltà di recuperarla in annualità successive al 2020, fino ad un massimo di 3;
- c. allocare risorse pubbliche, sostituendosi alle utenze non domestiche nel pagamento.

Valutato pertanto necessario adottare misure concrete e immediate di sostegno alle imprese e agli altri operatori economici tutelando al contempo le famiglie, questa amministrazione ritiene di non incrementare i costi del servizio, rendendo disponibili risorse comunali, laddove non intervengano lo Stato o la Provincia Autonoma di Trento. L'ente gestore stima il costo degli interventi di azzeramento della quota variabile nel periodo di sospensione dell'attività di cui all'art. 1 punto 1.5 della deliberazione Arera 158/2020 in presunti € 48.500,00 iva inclusa. Gli utenti dovranno segnalare di essere nelle condizioni previste dalla delibera Arera 158/2020 al Comune entro il 30/09/2020. Il Comune trasmetterà l'elenco degli utenti a cui spetta il beneficio e si sostituirà nel pagamento della somma relativa. L'intero incentivo verrà scontato nella fattura riferita al primo semestre 2020.

Tale intervento è però minimale e non permette di dare un effettivo sollievo alle attività economiche e pertanto si ritiene necessario intervenire ulteriormente a sostegno dell'economia locale con un intervento più incisivo.

Preso atto che per la struttura della tariffa e le indicazioni di Arera contenute nella deliberazione 158/2020 non permettono di intervenire sulla parte di tariffa fissa all'interno del modello di determinazione della stessa, nulla preclude al Comune di attivare anche in questo caso un intervento sostitutivo che viene ad essere attivato come mera sostituzione dell'ente nel pagamento ai soggetti che si intende sostenere in quanto danneggiati dal periodo di chiusura imposto dai DPCM relativi alle misure di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-SARS-2. Pertanto sempre partendo dalle indicazioni contenute nelle tabelle 1 a, 1b, 2 e 3 allegate alla deliberazione ARERA 158/2020 sono state individuate alcune categorie che si ritiene meritevoli di intervento. Le categorie ex DPR 158/99 non hanno una diretta correlazione con i codici ATECO e quindi possono esservi in una stessa categoria attività con codici ATECO che sono stati bloccati, come attività che invece hanno potuto regolarmente lavorare o addirittura hanno visto aumentare la propria attività. Parimenti potrebbero esserci attività con codici ATECO sospesi che rientrano in categorie che l'ente non intende inserire fra quelle oggetto di sostituzione di parte della spesa, in quanto rientranti per la maggior parte in attività che non hanno subito sospensioni o che pur avendole parzialmente subite o avuto un calo di attività non si ritiene siano da sostenere, dovendo concentrare l'intervento economico, forzatamente limitato, sulle categorie che hanno avuto le conseguenze negative maggiori.

Per questo motivo la sostituzione del comune nel pagamento della quota fissa è limitata ad una precisa lista di categorie ed è sottoposta ad alcune condizioni:

il Comune si sostituisce nel pagamento del 50% della quota fissa annua, pari a quanto dovuto per il primo semestre 2020, per le seguenti categorie di utenti non domestici:

- 01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 02 - Cinematografi e teatri
- 04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 06 - Esposizioni, autosaloni
- 07 - Alberghi con ristorante
- 08 - Alberghi senza ristorante
- 11 - Uffici, agenzie
- 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 - Banchi di mercato beni durevoli
- 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 - Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23 - Mense, birrerie, hamburgerie
- 24 - Bar, caffè, pasticceria
- 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 29 - Banchi di mercato generi alimentari

- l'attività nelle categorie che l'ente decide di sostenere con la sostituzione nel pagamento di parte della tariffa, dovranno essere contraddistinte da codici ATECO che abbiano avuto una sospensione anche parziale in base ai DPCM emanati, pari ad almeno 30 giorni;
- l'attività dovrà essere in regola con il pagamento delle fatture arretrate relative agli anni 2018 e precedenti;
- l'attività dovrà fare richiesta dell'intervento sostitutivo all'ente presentando una domanda al Comune entro il 30/09/2020.

Il Comune trasmetterà l'elenco degli utenti a cui spetta il beneficio e si sostituirà nel pagamento della somma relativa. L'intero incentivo verrà scontato nella fattura riferita al primo semestre 2020, che vedrà quindi azzerata la quota fissa.

Richiamato l'art. 16, punto 1. del Regolamento comunale che prevede:

Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica nel territorio comunale secondo quanto stabilito dal regolamento comunale del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale, il Comune, in sede di approvazione del piano finanziario, determina annualmente l'importo (Euro/anno per nucleo familiare) delle agevolazioni da applicare.

Richiamato l'art. 18 del Regolamento comunale che prevede:

1. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nel caso di:
 - a) Utenze domestiche ove siano residenti persone che a causa di malattia, handicap o altri motivi, producano elevate quantità di rifiuti provenienti da ausili sanitari per l'incontinenza (pannoloni, traverse, ecc.) o altro ad esclusione delle tipologie (ad es. pannolini lavabili) per le quali il Comune e/o Ente gestore intervengano già con contributo economico diretto; il riconoscimento alla sostituzione è condizionato al parere tecnico dell'ente gestore del servizio rifiuti che ne autorizza lo smaltimento nella frazione indifferenziata del rifiuto; l'ammontare di detta agevolazione per ciascuna utenza potrà prevedere una riduzione della quota variabile della tariffa applicata sui volumi eccedenti il volume minimo di cui all'art. 15 c. 2. I requisiti per beneficiare dell'agevolazione devono risultare comprovati da idonea documentazione medica.
 - b) Utenze non domestiche (case di cura e riposo) ove siano presenti persone con residenza anagrafica nel Comune ed Lavis che a causa di malattia, handicap o altri motivi, producano elevate quantità di rifiuti provenienti da ausili sanitari per l'incontinenza (pannoloni, traverse) o altro ad esclusione delle tipologie (ad es. pannolini lavabili) per le quali il Comune e/o Ente gestore intervengano già con contributo economico diretto; il riconoscimento alla sostituzione è condizionato al parere tecnico dell'ente gestore del servizio rifiuti che ne autorizza lo smaltimento nella frazione indifferenziata del rifiuto; l'ammontare di detta agevolazione per ciascuna utenza potrà prevedere una riduzione della quota variabile della tariffa applicata sui volumi eccedenti il volume minimo di cui all'art. 15 c. 2. I requisiti per beneficiare dell'agevolazione devono risultare comprovati da idonea documentazione medica. La quantificazione di tale situazione dovrà avvenire con la periodicità corrispondente all'emissione delle fatture.
 - c) per le abitazioni, occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza e, più precisamente, quando il nucleo familiare è in possesso di un solo reddito di pensione sociale o di pensione di importo non superiore a quella minima erogata dall'I.N.P.S., ovvero quando il nucleo fruisce in modo permanente del reddito di garanzia o di intervento equivalente;
 - d) per le abitazioni occupate da persone anziane (ultra 65enni), sole o in coppia con altro anziano situate in unità immobiliari di tipo economico o popolare o ultra popolare (A/3,A/4,A/5) aventi superficie tassabile superiore a metri quadrati 100 (cento) e che non superino il seguente reddito, comunque accertato:
 - Euro 670,06 mensili (se persona sola),
 - Euro 969,69 mensili (se nucleo o coppia,

importi aggiornati con la determinazione n 156/2019 sopra richiamata.

Il reddito va inteso al netto dell'imposta e al lordo degli oneri deducibili. All'aggiornamento annuale dei limiti di reddito provvede, con propria determina il Capo Settore Ragioneria e Finanza sulla base degli indici ISTAT.

2. Il Comune, oltre a provvedere al pagamento della tariffa per le proprie utenze, si sostituisce nel pagamento parziale o totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa come di seguito:

a) per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, eccetera, purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche.

Il Comune individua annualmente le risorse con le quali fare fronte al pagamento della tariffa dovuta per le tipologie agevolate di cui ai precedenti commi.

L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa è presentata al Comune dall'utenza interessata.

Richiamato l'art. 19 del Regolamento comunale che prevede:

1. Qualora sia attivata presso il C.R.M. la rilevazione informatica degli accessi, viene prevista la corresponsione di un incentivo economico, nella forma di riduzione tariffaria sulla quota eccedente il volume minimo di cui all'art. 15 comma 3, per gli utenti che conferiscono rifiuti differenziati costituiti da carta, cartone, tetrapak, vetro, plastica e metalli direttamente presso il C.R.M.
2. La quota unitaria dell'incentivo di ogni singola frazione di rifiuto conferito, viene stabilita dall'Ente Gestore sulla base del relativo valore economico e sarà adottata dal Comune in fase di approvazione del piano finanziario e relative tariffe.

Richiamato l'art. 20, comma 4, del Regolamento comunale che prevede, in mancanza di elementi certi in ordine alla quantità di rifiuti prodotta, la fissazione dei volumi prodotti giornalmente ai fini della determinazione della quota variabile della tariffa giornaliera di smaltimento.

Richiamato l'art. 21 del Regolamento comunale che prevede

1. Per eventi sportivi, manifestazioni gastronomiche, socio-culturali o del tempo libero, con occupazione di aree pubbliche o ad uso pubblico, il promotore della manifestazione è tenuto a corrispondere la tariffa giornaliera come disciplinata al precedente art. 20.
2. Con appositi provvedimenti potranno essere disciplinate le modalità di utilizzo del servizio rifiuti in occasione di tali manifestazioni.
3. Qualora il promotore della manifestazione utilizzi per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande stoviglie riutilizzabili o biodegradabili, la relativa tariffa sarà adeguatamente ridotta. La misura della riduzione di cui al presente comma è stabilita annualmente dalla delibera con la quale è approvata la tariffa.

Richiamato l'art. 22 del Regolamento comunale che prevede la possibilità da parte dell'Ente Gestore di effettuare servizi complementari ed integrativi rispetto a quelli ordinari coperti dalla tariffa di cui al presente regolamento come, ad esempio il noleggio ed il ritiro e smaltimento di rifiuti in occasione di particolari necessità

Ritenuto necessario definire l'agevolazione prevista dall' art. 16 del Regolamento per l'applicazione della tariffa nella misura seguente:

| numero di componenti della famiglia anagrafica | Importo agevolazione per utenze domestiche che praticano il compostaggio |
|--|--|
| 1 | Euro 15,00 |
| 2 | Euro 28,00 |
| 3 | Euro 33,00 |
| 4 | Euro 38,00 |
| 5 | Euro 45,00 |
| 6 o più | Euro 53,00 |

Ritenuto necessario definire le sostituzioni previste dall' art. 18 del Regolamento per l'applicazione della tariffa nella misura seguente:

| Tipologia | Importo/misura sostituzione |
|---|-----------------------------|
| Comma 1. lett. a) Utenza domestica: ausili sanitari | Euro 40 |
| Comma 1. lett. b) Utenza non domestica: ausili sanitari | Euro 40 |
| Comma 1. lett. c) Utenza domestica: indigenti | 75% |
| Comma 1. lett. d) Utenza domestica: anziani per reddito e superficie | 60% |
| Comma 2. lett. a) Utenza non domestica: associazioni | 65% |

Ritenuto necessario definire la misura dell'incentivo previsto dall'art. 19 Regolamento per l'applicazione della tariffa nella seguente misura:

| tipologia di rifiuto conferito al C.R.M. | Importo agevolazione per conferimenti presso il C.R.M. |
|--|--|
| carta | Euro a kg 0,0000 |
| cartone | Euro a kg 0,0800 |
| Plastica e nylon | Euro a kg 0,0800 |
| imballaggi di plastica | Euro a kg 0,1000 |
| rottami ferrosi e non ferrosi | Euro a kg 0,0230 |
| rottami di vetro | Euro a kg 0,0080 |

Ritenuto necessario definire la misura dei volumi di cui all'art. 20, comma 4 del Regolamento per l'applicazione della tariffa nelle seguenti misure.

| | |
|-------------------|----|
| Generi alimentari | 50 |
| Altre attività | 30 |

Ritenuto necessario definire la misura dell'incentivo previsto dall'art. 21 Regolamento per l'applicazione della tariffa nella seguente misura:

| tipologia. | Misura agevolazione |
|--|---------------------|
| Manifestazioni ed eventi Uso si stoviglie riutilizzabili o biodegradabili | 80% |

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si rende pertanto necessario adottare il Piano economico e finanziario ed approvare le tariffe rifiuti anno 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascoltata la relazione.

Ascoltati gli interventi dei consiglieri che saranno riportati nella registrazione audio integrale della seduta trasmessa in diretta streaming e dimessa in atti.

Visto l'emendamento presentato dal Sindaco Andrea arch. Brugnara prot. 14970 di data 28.07.2020 approvato con voti favorevoli 11 contrari 1 (Ceccato) non partecipa al voto il Consigliere Marcon Enzo;

Attesa la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2, in quanto si tratta di prima applicazione di una nuova modalità di applicazione della tariffa e vengono adottate in relazione all'emergenza COVID-19 misure di sostituzione nel pagamento dell'imposta a favore delle categorie economiche, di carattere eccezionale e non previste espressamente nel relativo regolamento, come disposto dall'art. 28 del Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 dd. 09/07/2020, immediatamente eseguibile.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2.

Visto il Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 09.7.2020.

Visto il Regolamento di contabilità adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 25/10/2018.

Visto il D.U.P. 2020 - 2022, approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 10/10/2019.

Vista la nota di aggiornamento al D.U.P. 2020 - 2022, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 05/03/2020.

Visti i pareri sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 185, 187 e 200 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano,

favorevoli n. 9
contrari n. 2 (Ceccato, Piffer R.)
astenuti n. 1 (Ugolini)
non partecipa al voto n. 1 (Marcon)

DELIBERA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, il piano economico finanziario 2020 redatto secondo il metodo tariffa rifiuti definito con deliberazione di ARERA 443/2019 e s.m. e corredato dalla relazione di accompagnamento e dalla determina di validazione con dichiarazione di veridicità che vengono allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale quantificato sinteticamente nell'importo di € 1.235.479,00;
2. di trasmettere, a cura dell'ufficio tributi, la presente deliberazione ad ARERA entro 30 giorni dall'adozione ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della determinazione dell'Autorità n. 02/2020;
3. di approvare, per quanto esposto in premessa, le tariffe rifiuti relative all'anno 2020 come individuate nel Listino TIA puntuale 1/2020 allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di approvare il listino delle attività varie come individuate nel prospetto che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
5. di approvare, ai sensi degli artt. 16, 18, 19 e 21 del Regolamento per l'applicazione della tariffa le agevolazioni, gli incentivi, le riduzioni e le misure di sostituzione del Comune al soggetto contribuente come riportate in premessa, quantificando l'importo presunto delle sostituzioni in € 8.000,00;
6. di definire la misura dei volumi di cui all'art. 20, comma 4 del Regolamento per l'applicazione della tariffa nelle seguenti misure

| | |
|-------------------|----|
| Generi alimentari | 50 |
| Altre attività | 30 |

7. di determinare in via eccezionale per l'anno 2020 come misura a sostegno dell'economia locale a seguito dell'emergenza determinata dalla pandemia COVID-19 la sostituzione del comune al pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa per le utenze non domestiche interessate dal periodo di sospensione dell'attività, laddove non intervengano lo Stato o la Provincia Autonoma di Trento, sostituendosi nel pagamento a favore del gestore con le seguenti modalità:
 - per la parte di tariffa variabile, alle condizioni previste dalla deliberazione Arera 158/2020 per le categorie individuate nelle tabelle 1 1b e 2 alla stessa allegate e per un importo

stimato di Euro 48.500,00 IVA compresa ai sensi dell'art. 1 punto 1.5, alle seguenti condizioni:

- l'utente dovrà richiedere al Comune di Lavis entro il 30/09/2020 l'intervento sostitutivo del Comune di Lavis nel pagamento della quota secondo i criteri fissati dalla deliberazione di ARERA n. 158/2020, indicando il proprio codice attività ATECO soggetto a blocco dell'attività in base ai DPCM emananti per la pandemia da COVID-19. ed il periodo di effettiva chiusura. I conferimenti eventualmente effettuati in tale periodo verranno azzerati e la spesa assunta a carico del Comune. L'intera agevolazione andrà scontata nella fattura di acconto 2020. Il Comune di Lavis segnalerà al gestore ASIA le utenze che si avvarranno della sostituzione e provvederà al pagamento previa emissione della relativa fattura.
- per la parte della tariffa fissa per un importo pari al 50% della quota fissa annua dovuta per gli utenti delle seguenti categorie non domestiche che esercitino una attività contraddistinta da un codice attività ATECO soggetto a blocco dell'attività in base ai DPCM emananti per la pandemia da COVID-19 anche parzialmente per almeno 30 giorni, a condizione che l'utente sia in regola con il pagamento delle fatture pregresse relative al servizio svolto negli anni 2018 e precedenti ne faccia richiesta al Comune di Lavis entro il 30/09/2020 (importo stimato Euro 129.500,00):

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

02 - Cinematografi e teatri

04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

06 - Esposizioni, autosaloni

07 - Alberghi con ristorante

08 - Alberghi senza ristorante

11 - Uffici, agenzie

13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

16 - Banche di mercato beni durevoli

17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto

20 - Attività industriali con capannoni di produzione

21 - Attività artigianali di produzione beni specifici

22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

23 - Mense, birrerie, hamburgerie

24 - Bar, caffè, pasticceria

27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

29 - Banche di mercato generi alimentari

L'intera sostituzione verrà scontata nella fattura di acconto 2020 che pertanto vedrà la componente quota fissa azzerata. Il Comune di Lavis segnalerà al gestore ASIA le utenze che si avvarranno della sostituzione e provvederà al pagamento previa emissione della relativa fattura.

8. di dare atto che le presenti tariffe trovano applicazione a decorrere dal 01.01.2020;
9. di dare comunicazione, a cura dell'ufficio tributi, del presente provvedimento all'ente gestore ASIA;
10. di dare atto che la somma complessiva per sostituzioni pari a presunti Euro 186.000,00 sarà prevista a seguito di approvazione di apposita variazione di bilancio alla missione 1 programma 5 del bilancio di previsione corrente e che sarà impegnata nell'importo esatto una volta raccolte le richieste degli utenti interessati agli interventi sostitutivi del Comune disposti con il presente provvedimento;
11. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 c. 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 58**

Ufficio Proponente: **Ragioneria**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI PER L'ANNO 2020.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ragioneria)

Parere ai sensi degli art.185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m. Il parere di seguito espresso è da considerarsi FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Ai sensi degli art.185 e 187 del C.E.L. - T.A.A L.R.2/2018 e s.m. si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere dal provvedimento ed in relazione agli effetti patrimoniali e/o finanziari dello stesso si segnala: **FATTA SALVA APPROVAZIONE DELIBERAZIONE RENDICONTO 2019 E APPROVAZIONE DELIBERAZIONE VARIAZIONE DI BILANCIO**

Data 23/07/2020

Il Responsabile di Settore

Andrea Turra

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, art. 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m. si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Ai sensi degli art.185 e 187 del C.E.L. - T.A.A L.R.2/2018 e s.m. si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere dal provvedimento ed in relazione agli effetti patrimoniali e/o finanziari dello stesso si segnala: **FATTA SALVA APPROVAZIONE DELIBERAZIONE RENDICONTO 2019 E APPROVAZIONE DELIBERAZIONE VARIAZIONE DI BILANCIO**

Data 23/07/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

Andrea Turra



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 58**

Ufficio Proponente: **Ragioneria**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI PER L'ANNO 2020.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ragioneria)

Parere ai sensi degli art.185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m. Il parere di seguito espresso è da considerarsi FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Ai sensi degli art.185 e 187 del C.E.L. - T.A.A L.R.2/2018 e s.m. si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere dal provvedimento ed in relazione agli effetti patrimoniali e/o finanziari dello stesso si segnala: **FATTA SALVA APPROVAZIONE DELIBERAZIONE RENDICONTO 2019 E APPROVAZIONE DELIBERAZIONE VARIAZIONE DI BILANCIO**

Data 23/07/2020

Il Responsabile di Settore

Andrea Turra

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, art. 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m. si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Ai sensi degli art.185 e 187 del C.E.L. - T.A.A L.R.2/2018 e s.m. si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere dal provvedimento ed in relazione agli effetti patrimoniali e/o finanziari dello stesso si segnala: **FATTA SALVA APPROVAZIONE DELIBERAZIONE RENDICONTO 2019 E APPROVAZIONE DELIBERAZIONE VARIAZIONE DI BILANCIO**

Data 23/07/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

Andrea Turra

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Facheris Paolo

IL SEGRETARIO GENERALE
Carlini dott. Mariano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Vedi certificato di fine pubblicazione allegato

IL SEGRETARIO
Carlini dott. Mariano